

REGIONE	MARCHE	SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 3 aprile 2009, n.11 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo"	<i>A cura di Mimma Gallina e Stefania Minciullo</i>
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico. 2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo. 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate; b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo; c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione; d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore; e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.</p> <p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) 1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. 2. La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria. 3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale. 4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9; b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all'articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo; c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7; d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12; e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 2; f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 10; g) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione riconosce allo spettacolo dal vivo funzioni fondamentali per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico. Questa legge riguarda gli interventi in materia di spettacolo, che hanno l'obiettivo di salvaguardare e sostenere la produzione, la promozione, la formazione del pubblico, l'innovazione gestionale, la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. Destinatario dei sostegni e al centro delle politiche regionali è il "Sistema regionale dello spettacolo", inteso come coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico e privato. La Regione favorisce infatti l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, la concertazione e la cooperazione con gli enti locali, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo la Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), favorisce continuità, qualità, professionalità e esercita il monitoraggio.</p>
	<p>B. Strumenti di programmazione</p> <p>Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo) 1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo. 2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare: a) il quadro conoscitivo, l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore; b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire; c) la previsione della quota triennale del fondo di cui all'articolo 11, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 9, e i relativi criteri di assegnazione; d) (abrogata) e) i criteri e gli obiettivi per l'esercizio delle funzioni regionali; f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi; g) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza. 3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo. 4. Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale anche prima della sua scadenza ove se ne ravveda la necessità. 5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all'approvazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 7.</p> <p>Art. 7 (Programma operativo) 1. Il piano di cui all'articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall'approvazione del bilancio. 2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: 1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge; 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 9; 3) ai progetti di interesse regionale di cui all'articolo 8; 4) (abrogata) 4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri; b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 9 e ai progetti di cui all'articolo 8; c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati; d) i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione.</p>	<p>Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo) Art. 7 (Programma operativo).</p> <p>Col Piano regionale dello Spettacolo (nda: che è parte del PIANO TRIENNALE DELLA CULTURA) si individuano le priorità e le strategie di intervento. È approvato dalla Assemblea legislativa, che può aggiornarlo prima della sua scadenza, e contiene l'analisi del settore, le linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi, la previsione della quota triennale del Fondo Unico Regionale dello Spettacolo dal vivo. La Giunta presenta annualmente all'Assemblea un rapporto sullo stato della sua attuazione e sui risultati raggiunti col programma operativo. Il piano triennale si attua infatti attraverso il programma operativo annuale che individua le priorità e il riparto delle risorse, la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati; i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione. Nel programma operativo annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, si specificano il riparto e i criteri per l'assegnazione delle risorse ai progetti e di interesse regionale e ai soggetti di primario interesse regionale (disciplinati da due diversi articoli, 8 e 9), la misura minima del concorso finanziario richiesto da parte di enti locali e altri enti pubblici o privati, i criteri per la gestione dei bandi per i progetti locali.</p>

1. PRINCIPI	C. Strumenti di consultazione	nessun riferimento	non presenti
	D. Ambiti	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico. 2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo. 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. (...)</p> <p>Art. 7 (Programma operativo) 2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: 1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge; 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 9; 3) ai progetti di interesse regionale di cui all'articolo 8; 4) (abrogata) 4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;</p> <p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) 1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. 2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza; b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale; c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa; anche in 4/a d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; anche teatro ragazzi f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali. anche circuiti/ reti e anche ricerca; 3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 7 (Programma operativo) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>La legge riconosce lo spettacolo dal vivo nel suo complesso e prevede interventi che salvaguardano le "diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi". A fianco delle attività professionali, riconducibili ai progetti e ai soggetti di interesse regionale, sostiene "il teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri". Nell' Elenco dei soggetti di primario interesse regionale si indicano gli ambiti della prosa e della danza (con riferimento alle funzioni di distribuzione, promozione e formazione e per attività stabile), del teatro ragazzi, della musica (anche con riferimento alla tipologia dell'Istituzione Concertistica Orchestrale, alla produzione e promozione della musica lirica) Per tutti questi ambiti si sottolinea la funzione dell'attività in rete</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Attività partecipate	<p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) 1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. 2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza; b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale; c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa; anche in 4/a d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; anche teatro ragazzi f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali. anche circuiti/ reti e anche ricerca; 3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. \</p>	<p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>La legge non menziona espressamente attività partecipate e non nomina nessun ente ma l'Elenco dei soggetti di primario interesse regionale prevede che siano iscritti i soggetti che operano con continuità almeno quinquennale, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgendo attività fra l'altro nel campo della distribuzione e della produzione stabile di prosa: descrizioni che richiamano e sicuramente includono organismi partecipati (circuiti, teatri stabili, ICO e altro)</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>C. Riconoscimento</p>	<p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) 1.La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. 2.La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria. 3.La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale. 4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1.La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9; b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all'articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo; c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7; d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12; e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 2; f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 10; g) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea</p> <p>Art. 8 (Progetti di interesse regionale) 1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema (...)</p> <p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) 1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. 2.Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza; b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale; c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa; anche in 4/a d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; anche teatro ragazzi f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali. anche circuiti/ reti e anche ricerca</p>	<p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 8 (Progetti di interesse regionale) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>La legge distingue in progetti di interesse regionale (<i>vedi campo 2.D Altre modalità di intervento</i>), selezionati tramite bando pubblico in quanto progetti, se pure dando priorità ai soggetti che operano con continuità, e in soggetti di primario interesse regionale (PIR). Nel quadro del Sistema regionale dello spettacolo, la Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale per garantire stabilità e qualità nella produzione e promozione e, fra le proprie funzioni, garantisce continuità, sviluppo e sostegno a questi soggetti, per cui si prevede un "elenco". Il principale requisito di ammissione è "operare con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale". Le funzioni previste sono distribuzione, promozione, formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza; promozione e produzione della musica (anche con riferimento alla tipologia dell'Istituzione Concertistica Orchestrale), attività stabile, musica lirica in rete, teatro per ragazzi.</p>
--	---------------------------------	--	--

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) 1.La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. 2.La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria. 3.La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale. 4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1.La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9; b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all'articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo; c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7; d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12; e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 2; f) valorizza le professionalità operanti nel settore mediante l'istituzione della banca dati degli operatori dello spettacolo, di cui all'articolo 10; g) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea</p> <p>Art. 8 (Progetti di interesse regionale) 1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività: a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale; b) che privilegiano l'innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l'impiego di nuove generazioni di artisti; c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l'accesso; d) che perseguono l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali. 2. (Abrogato) 3. (Abrogato) 4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.</p>	<p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 8 (Progetti di interesse regionale)</p> <p>Orientando i propri interventi al complesso delle attività di spettacolo, nel quadro del Sistema regionale dello spettacolo, la Regione sostiene le molteplici esperienze nel settore favorendo l'aggregazione e la cooperazione con gli enti locali, Non riconosce quindi soltanto i soggetti di Primario Interesse Regionale (per cui si prevede un elenco, <i>vedi campo 2.C Riconoscimento e 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</i>), ma anche i progetti di rilievo regionale e favorisce l'accesso di nuovi soggetti al sistema.</p> <p>I progetti di interesse regionale si connotano per elevato interesse artistico e culturale”, innovazione dei linguaggi, impiego di nuove generazioni di artisti, incremento dell'attività in rete, servizi e metodologie che razionalizzino la gestione delle strutture per favorirne l'accesso, obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali. I progetti di interesse regionale sono selezionati tramite bando pubblico con priorità a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico. (...)</p> <p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) 1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. 2.Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>Nella individuazione delle finalità della legge, la Regione fa riferimento al rispetto delle disposizioni statali, ma in particolare nella individuazione dei criteri per la compilazione dell'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale, indica come prerequisito il riconoscimento ministeriale e regionale. La legge è del 2009 e non utilizza quindi definizioni riconducibili ai DM 2014 e successivi.</p>
<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>Art. 14 (Norme transitorie e finali) (...) 4.I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Nota relativa all'articolo 14 Così modificato dall' art. 37, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31</p>	<p>Art. 14 (Norme transitorie e finali)</p> <p>I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.</p>	
<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare:</p> <p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) (...) 4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare: a) favoriscono, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica; b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e nelle università; c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 5 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La Regione opera di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, ispirandosi al principio di sussidiarietà, considera fra le proprie finalità, favorire la concertazione e la cooperazione con gli enti locali. Un articolo è dedicato alle funzioni dei Comuni, singoli o associati, riconducibili al sostegno alle attività di spettacolo in collegamento con le politiche per i beni culturali e sociali. In particolare i Comuni devono garantire l'utilizzo delle loro strutture per favorire la fruizione e la diffusione dello spettacolo, promuoverlo nelle scuole e nelle università, promuovere le attività di valorizzazione delle tradizioni locali.</p>	

**4. AREA
PRODUZIONE O
INTEGRATA
(PRODUZIONE /
PROMOZIONE /
ESERCIZIO)**

**A. Definizione, funzione e
requisiti delle principali
istituzioni**

Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione.
2. La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria.
3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all'articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell'esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale.
4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:
 - a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9;(...)

Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo)

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.
2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:
 - a) la previsione della quota triennale del fondo di cui all'articolo 11, da destinare al funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 9, e i relativi criteri di assegnazione;(...)

Art. 7 (Programma operativo)

1. Il piano di cui all'articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall'approvazione del bilancio.
2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare:
 - a) il riparto delle risorse da destinare:
 - i) (...)
 - ii) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 9;(...)
 - b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 9 e ai progetti di cui all'articolo 8;
 - c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati;

Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)

1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale.
2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni:
 - a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
 - b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
 - c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
 - d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;
 - e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
 - f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali.
3. La Giunta regionale, previo parere conforme della competente commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 bis (Aggregazione)

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la costituzione di un organismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.
2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l'organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:
 - a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;
 - b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l'idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.

- Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo)
Art. 3 (Funzioni della Regione)
Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo)
Art. 7 (Programma operativo)
Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)
Art. 9 bis (Aggregazione)

Nel quadro del Sistema Regionale dello Spettacolo, la Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), non si nominano singole organizzazioni (che sono riconosciute un elenco), ma la descrizione di questi soggetti corrisponde a rilevanti profili istituzionali e operativi.

Nel quadro delle proprie funzioni, la Regione garantisce continuità, sviluppo e sostegno a questi soggetti che sono chiamati a realizzare gli indirizzi regionali nei diversi settori, e ne istituisce l'elenco.

Il piano regionale dello spettacolo, che individua priorità e strategie dell'intervento regionale, contiene la previsione della quota triennale del fondo da destinare ai soggetti PIR, mentre programma operativo annuale ancora più precisamente prevede il riparto delle risorse da destinare al funzionamento ordinario, i criteri e le modalità per le assegnazioni e la misura percentuale minima del cofinanziamento.

Un articolo istituisce l' Elenco dei soggetti di primario interesse regionale descrivendone le caratteristiche comuni (operare con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale) e individuando funzioni e campi operativi di queste organizzazioni: distribuzione e formazione del pubblico negli ambiti prosa e danza, promozione e produzione della musica (con riferimento alla tipologia di Istituzione Concertistica Orchestrale) e della musica lirica "in rete o di particolare rilievo", attività di produzione stabile nel settore della prosa e di produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di rilevanza regionale, ovvero a carattere contemporaneo o innovativo "di dimensioni almeno sovraprovinciali".

La creazione del sistema regionale dello spettacolo e la promozione dell'attività in rete sono forse gli obiettivi principali della legge: in un articolo dal titolo Aggregazione, la Regione, per garantire funzionalità e sviluppo del sistema, razionalizzazione e riduzione dei costi, promuove e sostiene la costituzione di un organismo che aggrega i soggetti qualificati ad operare nel settore. Questo organismo per statuto deve riservare il ruolo di promotori ai soggetti dotati di riconoscimento ministeriale e regionale e prevedere la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati.*

*Ai sensi di questo articolo (9bis) e dell'art. 2, nel 2011 si è effettivamente costituito il Consorzio Marche Spettacolo.

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l’aggregazione, l’integrazione sociale, lo sviluppo economico. 2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l’innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo. 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate; b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo; c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione; d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all’interno del settore; e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.</p> <p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) 1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. 2. La Regione favorisce l’aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l’innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria. 3. La Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), di cui all’articolo 9, al fine di garantire la stabilità e la qualità nell’esercizio delle funzioni di produzione e promozione dello spettacolo riconosciute di rilevante interesse pubblico regionale. 4. La Regione garantisce la concertazione e favorisce la cooperazione con gli enti locali, coordina e sostiene progetti culturali pubblici e privati, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l’elenco di cui all’articolo 9; b) promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, di cui all’articolo 8, valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l’accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo; (...)</p> <p>Art. 7 (Programma operativo) 1. Il piano di cui all’articolo 6 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall’approvazione del bilancio. 2. Il programma individua le priorità da conseguire nell’ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all’articolo 6 e contiene, in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: 1) alle funzioni ed ai progetti di interesse regionale previsti dalla presente legge; 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all’articolo 9; 3) ai progetti di interesse regionale di cui all’articolo 8; (...)</p> <p>Art. 8 (Progetti di interesse regionale) 1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività: a) che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale; b) che privilegiano l’innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l’impiego di nuove generazioni di artisti; c) che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l’accesso; d) che perseguono l’obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali. (2 e 3 abrogati) 4. I progetti di interesse regionale di cui al presente articolo sono selezionati tramite bando pubblico con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 7 (Programma operativo) Art. 8 (Progetti di interesse regionale)</p> <p>Il sostegno all’attività privata e in particolare alla produzione è costitutivo della legge. In particolare nel realizzare i propri interventi salvaguardando le diverse attività di spettacolo, la Regione persegue un’equilibrata distribuzione dell’offerta sul territorio regionale, incentivando la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. Sono numerosi nell’articolo i riferimenti alla sperimentazione e al ricambio generazionale riconducibili ad attività indipendenti per quanto il termine non sia utilizzato. In particolare il sistema Regionale dello Spettacolo è inteso come coordinamento delle “molteplici esperienze” nel settore pubblico e privato. Nell’ esercitare le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, la Regione promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, valorizzando la stabilità ma anche favorendo l’accesso di nuovi soggetti al sistema. Il programma operativo annuale definisce le priorità e contiene il riparto delle risorse e i relativi criteri e modalità di assegnazione da destinare (fra l’altro) ai “progetti” di interesse regionale, cui è dedicato un articolo e cui possiamo ricondurre le attività delle organizzazioni indipendenti e private che non presentano i requisiti previsti per i “soggetti” di rilevante interesse regionale. Tali progetti devono presentare un elevato interesse artistico e culturale, privilegiare l’innovazione (nei linguaggi, nelle tecnologie e nei modelli gestionali) e l’impiego di nuove generazioni di artisti. I progetti sono selezionati tramite bando pubblico con priorità ai soggetti che operano con continuità.</p>
	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate; b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo; c) promuove il rinnovamento dei linguaggi, il confronto interculturale, la ricerca e la sperimentazione; d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all’interno del settore; e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare: (...) b) promuovono la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole e nelle università; (...)</p>	<p>Art 1 (Finalità e oggetto) Art. 5 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La legge non collega in modo particolare giovani e ricerca ma sostiene entrambi. Nel quadro delle proprie finalità la Regione cura la diffusione dello spettacolo con particolare attenzione alle nuove generazioni e favorisce la qualificazione professionale dei giovani, e promuove il rinnovamento dei linguaggi, la ricerca e la sperimentazione. Fra le funzioni dei Comuni si indica la diffusione dello spettacolo nelle scuole e nelle università;</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) 1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. 2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: (...) e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;	Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) Per i soggetti di Primario Interesse Regionale, che operano con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, si indica come possibile funzione la produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi.
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL		nessun riferimento	nessun riferimento
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS		nessun riferimento	nessun riferimento
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare: a) favoriscono, garantendo l'utilizzo delle loro strutture, la fruizione e la diffusione della produzione musicale, teatrale, coreutica; (...)	Art. 5 (Funzioni dei Comuni) I Comuni, singoli o associati favoriscono fruizione e produzione garantendo l'utilizzo delle loro strutture
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti privati	Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo. Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) 1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso quale coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico, privato e nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. 2. La Regione favorisce l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, al fine di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di garantire l'innovazione organizzativa, gestionale, nonché la sostenibilità finanziaria. Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) 1. E' istituito l'elenco dei soggetti di Primario Interesse Regionale. 2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti che, operando con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: (...) d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo; (...) Art. 9 bis (Aggregazione) 1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la costituzione di un organismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo. 2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l'organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che: a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale; b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l'idea e intendono contribuire alla sua realizzazione. Aggiunto dall' art. 37, l.r. 15 novembre 2010, n. 16	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale) Art. 9 bis (Aggregazione) La più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale è fra gli obiettivi della Regione che incentiva anche la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. La Regione promuove e sostiene il Sistema Regionale dello Spettacolo, inteso come coordinamento delle molteplici esperienze nei diversi ambiti della produzione, distribuzione e fruizione. Nell'elenco dei soggetti di primario interesse regionale sono iscritti i soggetti che, operano con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale . NB: Questa descrizione corrisponde nelle Marche al Circuito esistente che la legge non nomina come non nomina nessun'altra organizzazione. Tuttavia (<i>vedi campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</i>) la creazione del sistema regionale dello spettacolo e la promozione dell'attività in rete sono forse gli obiettivi principali della legge: in un articolo dal titolo Aggregazione (9 bis), la Regione , per garantire funzionalità e sviluppo del sistema, razionalizzazione e riduzione dei costi, promuove e sostiene la costituzione di un organismo che aggrega i soggetti qualificati ad operare nel settore. Questo organismo per statuto deve riservare il ruolo di promotori ai soggetti dotati di riconoscimento ministeriale e regionale e prevedere la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati. Ai sensi di questo articolo (9bis) e dell'art. 2, nel 2011 si è effettivamente costituito il Consorzio Marche Spettacolo.
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	Art. 7 (Programma operativo) (...) 2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: (...) 4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;	Art. 7 (Programma operativo) La legge non indica modalità precise di sostegno ai teatri e luoghi della cultura ma, fra le priorità del programma operativo, menziona le attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri.
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: a) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate; (...) Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali (...) Art. 8 (Progetti di interesse regionale) 1. I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività: (...) d) che perseguono l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali. (...)	Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 5 (Funzioni dei Comuni) S Art. 8 (Progetti di interesse regionale) Numerosi i riferimenti. Fra le finalità della Regione c'è il la diffusione dello spettacolo con particolare attenzione alle persone diversamente abili e socialmente svantaggiate. I Comuni sono chiamati a sostenere le attività di spettacolo, raccordandole anche con le politiche sociali. Fra gli obiettivi dei progetti di interesse regionale si indica la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	B. Formazione professionale	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: (...) d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore; (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto)</p> <p>La Regione favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: (...) b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto)</p> <p>La Regione assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo</p>
	D. Lavoro	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: (...) d) favorisce la qualificazione professionale dei giovani e la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore; (...)</p> <p>Art. 7 (Programma operativo) (...) 2. Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 6 e contiene, in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare: (...) 4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;</p> <p>Art. 10 (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo) 1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono. 2. La Giunta regionale determina i criteri per l'inserimento nella banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo. 3. L'iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività sul territorio regionale, ma presenta fini conoscitivi e informativi.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 7 (Programma operativo) Art. 10 (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione, favorisce la crescita dei livelli occupazionali all'interno del settore. Un articolo ad hoc istituisce la Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo, a fini conoscitivi e informativi. L'iscrizione è volontaria e non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività e la Giunta determina i criteri per l'inserimento. La legge valorizza tuttavia anche il teatro amatoriale in funzione dell'utilizzo dei piccoli teatri.</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	nessun riferimento preciso
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: (...) e) promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto)</p> <p>Fra le proprie finalità, la Regione promuove il confronto con le esperienze nazionali e internazionali.</p>
	G. Forme di credito	<p>Art. 12 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo) 1. E' istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. 2. I beneficiari dell'anticipazione regionale: a) possono richiedere l'erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso l'anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario; b) sono tenuti al rimborso dell'anticipazione senza alcun onere d'interesse entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali. 3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione.</p>	<p>Art. 12 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo)</p> <p>E' istituito un fondo di anticipazione dei contributi del FUS per garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali. L'anticipazione è fino al 90% ma non può eccedere il contributo regionale assegnato e il rimborso senza alcun onere d'interesse- deve essere effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni statali di principio, riconosce nello spettacolo dal vivo, di seguito spettacolo, uno strumento fondamentale per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico. 2. La Regione, in particolare, orienta gli interventi in materia salvaguardando le diverse attività di spettacolo, sostenendo la produzione, la promozione, la formazione del pubblico e l'innovazione gestionale, perseguendo la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. La Regione incentiva, inoltre, la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle Marche nel settore dello spettacolo.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto)</p> <p>Fra le proprie finalità la Regione sostenendo la promozione e la formazione del pubblico perseguendo la partecipazione e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	I. Tradizione e lingue locali	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) (...) 3. La Regione, anche di concerto con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale. In particolare: (...) b) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche mediante attività di spettacolo; (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, singoli o associati, sostengono sulla base della programmazione regionale le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali. In particolare: (...) c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 5 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La Regione sostiene lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme del teatro, i Comuni in particolare sono chiamati a promuovere le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.</p>
	J. Osservatori	<p>Art. 10 (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo) 1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono. 2. La Giunta regionale determina i criteri per l'inserimento nella banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo. 3. L'iscrizione nella banca dati non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività sul territorio regionale, ma presenta fini conoscitivi e informativi.</p>	<p>Art. 10 (Banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge non fa riferimenti espliciti a un Osservatorio ma istituisce la banca dati regionale delle professioni dello spettacolo dal vivo con funzioni conoscitive (<i>vedi campo 8.D Lavoro</i>)</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI	<p>Art. 14 (Norme transitorie e finali) 1. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle norme abrogate. 1 bis. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all'articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale. 2. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Nota relativa all'articolo 14 Così modificato dall' art. 37, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31</p>		<p>Art. 14 (Norme transitorie e finali)</p> <p>La legge è attuata in base ai principi relativi alle Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e i contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.</p>
10. RISORSE	<p>Art. 11 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo) 1. E' istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a sostenere e ad incrementare le attività di cui alla presente legge. 2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. 3. All'interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 12. 4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 6.</p> <p>Art. 13 (Disposizioni finanziarie) 1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 11. 2. Il fondo unico è determinato annualmente a decorrere dall'anno 2010, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali) e della l.r. 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche). Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti. 3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 12 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato. Le somme restituite sono introitate nell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2010 e successivi. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2010, a carico dei capitoli chela Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB) denominata "Fondo unico per lo spettacolo – corrente".</p>		<p>Art. 11 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo) Art. 13 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>Le attività di cui la presente legge sono sostenute dal "Fondo Unico Regionale per lo spettacolo dal vivo", alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo.</p>